

Legge Regionale 26 luglio 2013, n.18

Interventi urgenti.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.35 del 1 agosto 2013.

.....

Art. 3

Cessione crediti

1. La Regione, al fine di favorire lo smobilizzo dei crediti vantati nei confronti delle agenzie regionali, degli enti regionali e locali della Sardegna, nonché della Regione medesima, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura e appalto, promuove accordi con il sistema bancario per la definizione di condizioni finanziarie omogenee e vantaggiose da applicare alle operazioni di cessione pro soluto o pro solvendo dei predetti crediti, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato. Gli accordi prevedono i limiti massimi delle condizioni economiche applicabili alle operazioni di cessione pro soluto o pro solvendo e di anticipazione, con o senza cessione, dei crediti certificati.
 2. Nel rispetto dei limiti massimi individuati negli accordi di cui al comma 1, la Regione si fa carico dei costi finanziari connessi all'attuazione degli accordi medesimi, ivi compresi gli interessi moratori eventualmente maturati.
 3. Con riferimento agli enti di cui al comma 1, diversi dall'Amministrazione regionale, e nei limiti degli interventi connessi ai trasferimenti regionali a destinazione vincolata, la Regione si fa carico dei costi finanziari connessi all'attuazione degli accordi di cui al medesimo comma, ivi compresi gli interessi moratori, eventualmente maturati, in caso di ritardato pagamento imputabile ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno, nei limiti dei mancati trasferimenti regionali a loro favore.
 4. In caso di realizzazione di opere pubbliche finanziate con risorse regionali, mediante gestione diretta o mediante l'istituto della delega ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), l'ente appaltante è autorizzato a utilizzare le risorse finanziarie derivanti da economie e ribassi d'asta, nei limiti dello stanziamento autorizzato, per far fronte agli oneri finanziari connessi all'attuazione degli accordi di cui al comma 1, ivi compresi gli interessi moratori eventualmente maturati.
 5. Con riferimento alle opere pubbliche realizzate dagli enti diversi dall'Amministrazione regionale mediante l'istituto della delega ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2007, la Regione si fa carico, in via residuale e per la parte non finanziabile con le economie ed i ribassi d'asta di cui al comma 4, dei costi finanziari connessi all'attuazione degli accordi di cui al comma 1, ivi compresi gli interessi moratori eventualmente maturati in caso di ritardato pagamento imputabile ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità.
 6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
 7. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a disciplinare l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, commi 3 bis e 3 ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei relativi provvedimenti di attuazione e di ogni altra norma nazionale in materia.
 8. Al fine di garantire il rispetto del patto di stabilità interno, ciascuna Direzione generale rende indisponibile per altri utilizzi la risorsa dei plafond assegnati, corrispondente all'ammontare dei crediti certificati in applicazione dei precedenti commi.
 9. L'articolo 9 della legge regionale 12 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011) è abrogato.
 10. Per le finalità di cui al presente articolo è utilizzata, nell'anno 2013, la somma di euro 1.000.000 autorizzata dall'articolo 5, comma 13, della legge regionale n. 12 del 2013, ed è autorizzata per ciascuno degli anni 2014 e 2015 l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 (UPB S08.01.007).
-